

Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 13

(Assemblea dei delegati)

1. L'Assemblea dei delegati è costituita da un minimo di quaranta a un massimo di cinquanta delegati, dei quali quaranta delegati eletti e/o designati in numero paritetico, venti in rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori associati e venti in rappresentanza dei datori di lavoro associati e fino a dieci delegati in rappresentanza dei lavoratori autonomi e liberi professionisti. Il numero dei delegati in rappresentanza dei lavoratori autonomi e liberi professionisti sarà definito nel regolamento sulla base della rappresentatività delle parti sottoscrittrici dell'atto costitutivo e dell'effettiva consistenza delle adesioni.

2. I delegati delle lavoratrici e dei lavoratori sono eletti in conformità ad apposito regolamento elettorale elaborato dalle parti sottoscrittrici dell'atto costitutivo, insieme con lo statuto, del quale forma parte integrante.

3. Nel regolamento elettorale deve essere prevista la coincidenza fra elettorato attivo ed elettorato passivo e devono essere definiti, altresì, i criteri di presentazione dei candidati nel rispetto della libertà di iniziativa delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dell'atto costitutivo e della facoltà di iniziativa a candidare da parte di gruppi di associati che raggiungano una soglia di consistenza significativa.

4. I delegati dei datori di lavoro sono designati dai datori di lavoro associati secondo criteri e modalità definiti nel regolamento elettorale, che tengono conto della articolazione territoriale e della distribuzione per settori.

5. I delegati delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e professionisti sono designati dalle associazioni di categoria aderenti secondo criteri e modalità individuate nel regolamento elettorale, anche con rinvio alle delibere delle associazioni medesime che sottoscrivono l'accordo di adesione al Fondo.

6. La partecipazione all'Assemblea dei delegati è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e misure previste per i dipendenti regionali.

7. Allo statuto sono demandate tutte le altre materie di competenza.